

# COMUNE DI MARUGGIO

(Provincia di Taranto)  
UFFICIO TRIBUTI

## I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/05/2011 sono state approvate le tabelle comprendenti i valori unitari al metro quadrato delle aree edificabili, suddivisi per ogni singola zona del Piano di Fabbricazione vigente nel Comune di Maruggio.

La determinazione di tali valori è effettuata:

- a) ai sensi della lett. g), comma 1, art. 59 del D.Lgs. 446/1997, ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello minimo determinato, nonché ai fini dell'insorgenza del contenzioso;
- b) ai fini della monetizzazione degli standard urbanistici nonché per la determinazione del prezzo unitario a mq. per la realizzazione di parcheggi pertinenziali, per l'applicabilità anche della L.R. n. 14/2009.

Inoltre con lo stesso atto consiliare n. 11/2011 è stato deciso di abbassare l'aliquota I.C.I. per le aree edificabili portandola dal precedente sette per mille all'attuale cinque per mille.

**Per quanto sopra si invitano tutti i possessori di aree edificabili a verificare lo stato dei propri versamenti I.C.I. e a regolarizzare l'eventuale mancato versamento entro il termine per il pagamento della rata a saldo del prossimo 16 dicembre. Si comunica, a tale scopo, che le predette tabelle dei valori unitari, sono scaricabili dal home page del sito istituzionale [www.comune.maruggio.ta.it](http://www.comune.maruggio.ta.it).**

### SALDO I.C.I. 2011

Il versamento del saldo I.C.I. deve essere effettuato entro il prossimo 16 dicembre, a conguaglio sul versamento in acconto effettuato entro il 16 giugno scorso.

Ai fini del pagamento della rata a saldo 2011 si ricorda che il pagamento dell'imposta può essere effettuato:

- mediante versamento con bollettini su conto corrente postale n° 89046650 intestato a: "SO.G.E.T. SpA MARUGGIO – TA – ICI";
  - tramite Mod. F24, in sede di liquidazione dell'imposta sui redditi, utilizzando eventualmente i crediti ammessi in compensazione;
- Non è dovuta l'imposta annuale complessiva inferiore ad € 10,00.

L'imposta deve essere pagata per tutti gli immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili), esistenti nel comune di Maruggio, da chi li detiene a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria (leasing), concessionario di aree demaniali.

L'art. 1 del D.L. n. 93 del 27.05.2008 esclude dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quelle ad essa assimilate dalla legge e dal regolamento comunale vigente.

ATTENZIONE: dell'esclusione non beneficiano gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 per i quali, se adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e relativa detrazione di seguito riportata.

### ALIQUOTE E DETRAZIONE ICI ANNO 2011

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER LE SOLE CATEGORIE A/01 – A/08 – A/09	ALIQUOTA 4 PER MILLE CON DETRAZIONE DI € 103,29
B) ALTRI FABBRICATI	ALIQUOTA 7 PER MILLE
C) AREE EDIFICABILI	ALIQUOTA 5 PER MILLE
D) TERRENI AGRICOLI	ALIQUOTA 4,25 PER MILLE

### DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Per una più dettagliata elencazione dei casi per i quali permane l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI si rinvia alle istruzioni per la compilazione del modello ministeriale di dichiarazione ICI, scaricabile sul sito istituzionale del Comune [www.comune.maruggio.ta.it](http://www.comune.maruggio.ta.it)

La dichiarazione già presentata ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati, comportanti un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In presenza di obbligo di dichiarazione, questa deve essere redatta su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze con proprio Decreto e presentata al comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la variazione.

Dalla Residenza Municipale, 16/11/2011

L'ASSESSORE ALLE FINANZE  
Dott. Armando MAIORANO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott. Cosimo GRECO